



Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano

La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto

Composta dai seguenti Magistrati:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| - dr. Lastella Annamaria | Presidente relatore |
| - dr. Di Todaro Rossella | Consigliere |
| - dr. Leone Maria Filippa | Consigliere |

all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 27 marzo 2024, nella causa avente ad oggetto "*cancellazione/reiscrizione elenchi anagrafici O.T.D.*", ha emesso, a seguito di dispositivo, la seguente

Sentenza

nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra

Mariggìo Lucia, rappr. e dif. da avv. Cazzato Stefania

Appellante

contro

INPS, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappr. e dif. da avv. Andriulli Antonio e Nasso Maria Teresa

Appellato

Motivi della decisione

Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 4 agosto 2020 Mariggìo Lucia impugnava la sentenza resa dal Giudice del Lavoro di Taranto in data 12 giugno 2020, con cui era stata rigettata la domanda attorea di reiscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza degli operai a tempo determinato (O.T.D.), a seguito di cancellazione da parte dell'INPS sulla base di accertamento ispettivo per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 per n. 103 giornate, con conseguente diritto a ricevere, ovvero a trattenere, le prestazioni previdenziali spettanti in relazione all'attività lavorativa assertivamente prestata alle dipendenze dell'azienda agricola soc. coop. San Marzano, occupandosi, in particolare, (oltre che della raccolta di ortaggi limitatamente all'anno 2017) della pulizia e della preparazione dei terreni sottostanti gli alberi di ulivo, della raccolta delle olive e della potatura dei relativi alberi, in agro di San Marzano di San Giuseppe in contrada Capriola, nonché in agro di Oria, contrada San Cosimo.

Si è costituito in appello l'INPS, chiedendo il rigetto del gravame.

All'udienza del 27 marzo 2024 l'appello è stato discusso e deciso con lettura in udienza del dispositivo.

---oo---oo---

La sentenza di primo grado poggia il proprio impianto sulle contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado, e dunque nel merito.

Parte appellante si duole della erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente valutato il materiale probatorio offerto in giudizio

Ma è dato inconfutabile, a giudizio della Corte, di stridenti contrasti fra le deposizioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado (presente integralmente agli atti) oltrechè nel verbale ispettivo.

Passando alla disamina delle dichiarazioni rese, ha che:

- 1) Raho Lucia ha dichiarato di aver lavorato unitamente alla ricorrente come bracciante agricola alle dipendenze della società Agricola San Marzano negli anni 2015 e 2017 (pur avendo lavorato per la tessa azienda per tutti i cinque anni dal 2013 al 2017) e di aver visto la Mariggìo tutte le mattine insieme agli altri operai sui terreni di contrada Capriola; di essere a conoscenza che quella andava a lavorare (quando non lavorava in località Capriola) negli uliveti in contrada San Cosimo sulla via per Oria, e alla fine dell'orario di lavoro ci si ritrovava tutti in azienda; quanto alle mansioni disimpegnate, ha riferito di pulire il terreno dalle erbacce, di tagliare i polloni degli alberi, di raccogliere le ulive cadute nei sacchi, poi riversandole nel contenitore meccanico;
- 2) Dipendente della ridetta azienda agricola, Sredo Anna Rita, di aver visto la Mariggìo nei periodi di maggio/agosto 2013, aprile/agosto 2014, luglio 2015, maggio/luglio 2016, aprile/maggio 2017; di aver sempre lavorato da sola mentre la Mariggìo andava a lavorare sugli uliveti in Contrada Capriola e San Cosimo: di essere a conoscenza di ciò in quanto al mattino tutti essi lavoratori si ritrovavano sul piazzale antistante l'azienda, cosa che avveniva anche al termine dell'orario di lavoro; di nulla sapere sulle modalità della raccolta delle olive;
- 3) **Vecchio Antonio**, dipendente anch'egli dell'azienda, ha confermato che la Mariggìo ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ridetta azienda per gli anni dal 2013 al 2017, lavorando nei terreni coltivati ad uliveto in contrada La Capriola, addetta alla pulizia delle erbacce, alla pulizia dei tronchi degli alberi dai polloni, e ciò sino a settembre, quando lavorava alla raccolta delle ulive in contrada Capriola manualmente, ed in contrada San Cosimo meccanicamente;
- 4) **Corona Antonio** ha confermato che la Mariggìo dal 2013 lavorò alle dipendenze dell'azienda agricola dal gennaio al luglio e negli altri anni da agosto a settembre, sempre sui terreni coltivati ad uliveto in contrada Capriola e san Cosimo, attendendo alle stesse mansioni già riferite dal teste Vecchio;
- 5) **Mero Leonardo** ha dichiarato di aver lavorato per l'azienda agricola San Marzano di Vacchio Vincenzo negli anni 2015 (dal 27 agosto a 31 dicembre) e e 2017 (nel 2017 dal 22 agosto al 31 dicembre); nel 2019 nel 2017; di aver visto la ricorrente (con cui lavorò solo da fine agosto a novembre del 2015 e solo per pochi giorni lavorare negli uliveti in contrada capriola , occupandosi della pulizia del terreno dalle erbacce, pulizia dei tronchi dai polloni, preparazione delle arre al di sotto degli ulivi, e nei mesi di ottobre/novembre di averla vista raccogliere le ulive; la raccolta avveniva manualmente e poi le ulive venivano collocate nei tini; la Mariggìo si recava sui terreni con la propria autovettura.

Queste le testimonianze rese in istruttoria di primo grado, che tuttavia risultano gravemente penalizzate, e quindi giuridicamente inattendibili, ove vadano a leggersi dichiarazioni rese da lavoratori agli ispettori, e dunque nell'immediatezza dei fatti.

E trattasi di dichiarazioni affatto difforni da quelle rese in sede testimoniale.

Mero Leonardo, innanzi agli ispettori, afferma di essersi occupato della raccolta di olive unitamente ad un'altra persona (indicata in Piero o Antonio), senza vedere "*nessun altro*"

Corona Antonio, innanzi agli ispettori e dunque nella pressochè immediatezza dei fatti, affermava, in contrasto insanabile con quanto dichiarato in sede di testimonianza, che "*negli ultimi cinque anni, da quando lavoro alle olive, lavoro o da solo o con Vecchio Antonio. Non ci sono altri colleghi con noi. Non abbiamo bisogno di altri operai, perché le olive le raccogliamo con la scopatrice*".

Ritiene la Corte che tali dichiarazioni, rese nella immediatezza dei fatti, siano proprio per tale motivo le più genuine ed attendibili - a differenza di quelle rese quali testimoni, in relazione alle quali non può escludersi, ché anzi può sicuramente ritenersi, una evidente compiacenza nei confronti dell'appellante - ed infliggono un duro colpo alla affidabilità globale delle dichiarazioni tutte rese.

In sostanza parte appellante non ha provato con ragionevole certezza i fatti costitutivi del diritto azionato ed in tal senso corretta ed immune da censure è la sentenza di primo grado.

L'appello va dunque rigettato.

Nulla per le spese di lite, avuto riguardo alla dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att.cp.c.

p.q.m.

Rigetta l'appello.

Nulla per le spese di lite, ex art. 12 Disp. Att. c.p.c.

Taranto, 27 marzo 2024

Il Presidente relatore